

Articolo 41

Individuazione e criteri di assegnazione

I posteggi fuori mercato sono individuati all'atto dell'approvazione del Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e risultano da apposito allegato che ne individua la localizzazione, le dimensioni, la tipologia merceologica e l'eventuale riserva a particolari categorie di operatori (produttori agricoli, giovane impresa, portatori di handicap ecc.), periodo di operatività del posteggio, eventualmente limitato a periodi specifici in ragione della commercializzazione di particolari prodotti stagionali o di particolari flussi turistici.

Qualora l'assegnatario chieda l'ampliamento della superficie del posteggio fuori mercato, il Dirigente del settore competente, verifica l'assenza dei vincoli ed impedimenti di ordine tecnico, autorizza con proprio atto di concessione l'aumento della superficie del posteggio nella misura consentita senza necessità di modifiche al presente Piano.

La dimensione complessiva di ciascun posteggio non potrà comunque essere superiore a mq 35,00 in zona Osmannoro ed a mq 25,00 nelle altre zone del territorio comunale, **salvo quanto diversamente stabilito dal Piano per i posteggi occupati da chioschi di cui il Comune abbia la disponibilità.**

Al fine dell'assegnazione dei posteggi liberi l'Amministrazione Comunale redige apposito Bando. Il Bando viene pubblicato per trenta giorni all'Albo Pretorio del Comune e sulla rete civica comunale. Di tale pubblicazione viene data contestuale comunicazione alle associazioni di Categoria.

Nel Bando dovranno essere specificati i posteggi da assegnare, nonché i termini, le modalità e i requisiti per la presentazione delle domande.

Il Comune rilascia la concessione e la contestuale autorizzazione sulla base di una graduatoria formata tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

1. anzianità di esercizio del commercio in forma itinerante sul territorio del Comune di Sesto Fiorentino (verrà tenuto conto delle verifiche effettuate dalla Polizia Municipale e di altri titoli presentati dagli Operatori, purché giuridicamente idonei);
2. possesso di autorizzazione al commercio itinerante rilasciata da uno dei seguenti Comuni: Sesto Fiorentino, Signa, Cadenzano, Campi Bisenzio;
3. possesso del minor numero di autorizzazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica;
4. anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di Iscrizione nel Registro delle Imprese in qualità di imprenditore ambulante.

Si conferma che è vietato occupare il posteggio con attrezzature non immediatamente rimovibili. Il mancato rispetto della presente disposizione costituisce abuso edilizio e quindi sanzionato secondo le disposizioni e le procedure previste dalla normativa di riferimento.